



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

COPIA

Deliberazione N. **14**

del **29/07/2015**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: NUOVE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2015 E NUOVO LIMITE SOGLIA DI ESENZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
SFRISO MICHELE	Sindaco	X	
AFFATICATI MARTINA	Consigliere Anziano	X	
AIMI PIETRO	Consigliere	X	
IACOVINO SAVERIO	Consigliere	X	
SCARAVELLA ENRICO	Consigliere	X	
VILLANI LORELLA	Consigliere	X	
QUINTAVALLA PAOLO	Consigliere		X
PAPA GIUSEPPE	Consigliere		X
GRAVAGHI GIULIO	Consigliere	X	
FRITTOLI DEBORAH	Consigliere	X	
FORNASARI FRANCESCO	Consigliere	X	
		n. 9	n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CAVALLI ENRICA.

Il Sig. SFRISO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

NUOVE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2015 E NUOVO LIMITE SOGLIA DI ESENZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali",

-il Decreto del Ministero dell'Interno datato 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, di approvazione della proroga al 31 maggio 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

-il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, recante " Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"(Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015) ;

DATO ATTO che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 48, comma 10 della Legge 449/97 e succ. modif. (in tema di addizionale comunale all'Irpef);

VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare:

l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto, che stabilisce:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF

con deliberazione da pubblicare in apposito sito;

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

l'art. 3-bis del suddetto decreto:

secondo il quale, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTA

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 05.03.1999 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Monticelli d'Ongina dall'anno 1999 nella misura dello 0,2% ;

- la deliberazione di G.C. n. 135 del 16.12.2000 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,3%;

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.3.2007 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007 nella misura dello 0,3%;

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2008 avente ad oggetto: " Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2008. Modifica regolamento". Con la quale è stata determinata per l'anno 2008 un'aliquota pari a 0,48 punti percentuali ed è stata adottata una soglia di esenzione per le persone fisiche in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 9.000,00, aliquota e quota di esenzione confermate a tutto il 2011 a seguito della sospensione, a tutto il 2011, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ;

RILEVATO che, con l'art. 1, comma 11, del DL. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementare l'aliquota dell' addizionale comunale Irpef fino allo 0,8%, anche in unica soluzione.

CONSIDERATO che resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo;

VISTE

- la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 09.07.2012 con la quale veniva modificato l'art. 3bis del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel senso di determinare la soglia di

esenzione dal pagamento della predetta addizionale per i redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 10.000,00, anziché € 9.000,00, e di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,48%;

- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 21.08.2013 con la quale veniva confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,48%;

- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18.07.2014 con la quale veniva confermata la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,48%;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 ,approvato con delibera di G.C. n. 67 del 02/07/2015;

RILEVATA la necessità di adeguare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo un'applicazione progressiva dell'aliquota, sulla base dello schema seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUTA
da euro 11.000,00 a euro 15.000,00	0,49%
da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00	0,50%
da euro 28.001,00 ad euro 55.000,00	0,52%
da euro 55.001,00 ad euro 75.000,00	0,54%
oltre euro 75.001,00	0,56%

RITENUTO, di innalzare la soglia di esenzione per le persone fisiche in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiori da € 10.000,00 a euro 11.000,00 nella considerazione che, in base al trend storico degli incassi, si ritiene garantito un gettito IRPEF pari ad € 325.000,00 in grado di contribuire ad assicurare il pareggio economico –finanziario del bilancio;

DATO ATTO che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "T.U. Ordinamento Enti Locali";

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

per i motivi esposti in premessa

su proposta della Giunta,

CON VOTAZIONE UNANIME: favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0 tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di modificare per l'anno 2015 il "Regolamento Addizionale comunale I.R.P.E.F." nel modo seguente:

applicazione progressiva dell'aliquota

<i>SCAGLIONI DI REDDITO</i>	<i>ALiquOTA</i>
<i>da euro 11.000,00 a euro 15.000,00</i>	<i>0,49%</i>
<i>da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00</i>	<i>0,50%</i>
<i>da euro 28.001,00 ad euro 55.000,00</i>	<i>0,52%</i>
<i>da euro 55.001,00 ad euro 75.000,00</i>	<i>0,54%</i>
<i>oltre euro 75.001,00</i>	<i>0,56%</i>

soglia di esenzione, per le persone fisiche in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiori a € 11.000,00;

- di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art.1,comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione.

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.07.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.07.2015

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Monticelli d'Ongina, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monticelli d'Ongina, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 bis Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore a 11.000,00 Euro.

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2015, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/9/1998 n. 360, applicando i seguenti scaglioni di reddito

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
----------------------	----------

da euro 11.000,00 a euro 15.000,00	0,49%
da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00	0,50%
da euro 28.001,00 ad euro 55.000,00	0,52%
da euro 55.001,00 ad euro 75.000,00	0,54%
oltre euro 75.001,00	0,56%

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

PARERI *dei responsabili dei servizi* : **art.49 co. 1** *di regolarità tecnica e art. 147-bis* *Controllo di regolarità amministrativa e contabile* **del Testo Unico D.lgs 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA la sottoscritta RAGGI ADRIANA, responsabile servizio esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

NUOVE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2015 E NUOVO LIMITE SOGLIA DI ESENZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA

IL RESPONSABILE SERVIZIO

f.to RAGGI ADRIANA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to SFRISO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CAVALLI ENRICA

.....
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale dell'Ente www.comune.monticelli.pc.it ai sensi dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69 per 15 giorni consecutivi dal **05/08/2015** al **20/08/2015** su conforme dichiarazione dell'operatore addetto ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010 .

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa CAVALLI ENRICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina li 05/08/2015.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. **2001/11311** del **12.11.2001** relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO DAL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;

decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CAVALLI ENRICA